



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

Regolamento relativo a cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

- Approvato con Deliberazione C.C. n° 57 del 29/05/2009, esecutiva ai sensi di legge

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione	pag. 3
Art. 3 – Affidamento e dispersione delle ceneri	pag. 4
Art. 4 – Modalità di conservazione delle ceneri	pag. 5
Art. 5 – Luoghi di dispersione delle ceneri	pag. 5
Art. 6 – Luoghi di dispersione delle ceneri	pag. 6
Art. 7 – Senso comunitario della morte	pag. 6
Art. 8 – Registri cimiteriali	pag. 6
Art. 9 – Procedure	pag. 7
Art. 10 – Deposito provvisorio	pag. 8
Art. 11 – Informazione ai cittadini	pag. 9

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. 285/1990 (ordinamento di polizia mortuaria), del D.P.R. 254/2003 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. M.S. 24/1993 e Circ. M.S. 10/1998; il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione

La cremazione del cadavere, dei resti mortali, di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

a. Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

A) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

B) iscrizione, certificata dal presidente o dal rappresentante legale, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata:

dal coniuge;

- in difetto del coniuge, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi;

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), D.P.R. n. 445/2000.

Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/2001 art. 3, comma 1, lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

8. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

b. Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. M.S. 10 del 31 Luglio 1998 e D.P.R. 254 del 15 Luglio 2003.

2. Per la cremazione dei resti mortali, le relative autorizzazioni sono rilasciate dal competente ufficio del Comune in cui sono esumati o estumulati.

3. La cremazione degli esiti dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di questi.

4. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Circ. M.S. 10 del 31 Luglio 1998, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria e il Sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione), il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso.

Art. 3 – Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della Legge R.T. 29/2004, art. 2, comma 1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della Legge 130/2001.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R.T. 29/2004.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R.T. 29/2004, art. 2, comma 4.)

5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Art. 4 – Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

A) Tumulata:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo o sepolcreto, anche in presenza di un feretro;
- la durata della tumulazione è prevista in 50 anni;
- la tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessorio residuo;

B) Inumata in area cimiteriale:

- l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;
- la durata dell'inumazione è prevista in 10 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 20 anni;
- le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
- ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto;
- l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
- il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa;

C) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990;

D) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento.

Art. 5 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Ai sensi dell'art. 5 della L. R. n. 29 del 31 Maggio 2004, i regolamenti comunali disciplinano la materia relativa ai luoghi di dispersione delle ceneri.

2. La dispersione delle ceneri nel territorio del Comune di Altopascio è consentita:

A) Nel cinerario comunale di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990:

- la dispersione delle ceneri nel cimitero comunale è ammessa esclusivamente all'interno del cinerario comune per la loro raccolta e conservazione in perpetuo previo accertamento dell'espressa volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione. Per cinerario comune si intende quello classificato come tale dalla normativa vigente in materia di polizia mortuaria;
- il custode iscrive nei registri le generalità del defunto e la data in cui è avvenuta la dispersione nel cinerario comune;

B) In aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi:

- con deliberazione del competente organo di governo sono individuate le aree naturali di proprietà o in possesso del Comune dove è ammessa la dispersione delle ceneri. Sono comunque escluse le aree adibite a campeggio o ad uso turistico o destinate a sede di esercizi pubblici o commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande. Sono altresì escluse le aree adibite a verde attrezzato o a giardini di infanzia o in generale a giardini pubblici;
- in caso di mancata individuazione complessiva delle aree naturali dove è ammessa la dispersione, chi richiede l'autorizzazione specifica il luogo esatto dove egli intende che essa avvenga anche mediante presentazione di supporti cartografici e/o fotografici;

C) In aree private:

- fermo restando il divieto di dispersione nelle aree private situate nei centri abitati come individuati dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D. Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada), l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in aree private è condizionata alla presentazione, unitamente alla domanda, di dichiarazione del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano: 1. di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono; 2. che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro;
- la sottoscrizione di detta dichiarazione è autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), D.P.R. n. 445/2000;

3. Il familiare titolare dell'autorizzazione dà comunicazione al Comune dell'avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l'evento è avvenuto. Detta comunicazione è acquisita all'ufficio protocollo ed assegnata al responsabile del servizio cimiteriale.

Art. 6 – Sanzioni amministrative

La violazione delle disposizioni contenute al precedente art. 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Le violazioni di cui all'art. 2 della L. 130/2001 sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911 ex art. 411 c.p. .

Art. 7 – Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, comma 1 della L.R.T. 29/2004, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della L. 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto il cui onere sarà a carico dell'affidatario dell'urna.

2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 8 – Registri cimiteriali

Deve essere predisposto apposito Registro relativo all'affidamento ai familiari e alla dispersione, da tenersi presso l'Ufficio Concessioni cimiteriali; nel medesimo deve essere evidenziato:

- l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
- il luogo di dispersione delle ceneri;

I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti alla fine di ogni anno.

Art. 9 – Procedure

1. Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri:

- presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della Legge R.T. 29/2004, art. 2, comma 1;
- nell'istanza dovranno essere indicati:
 - generalità e residenza del richiedente;
 - generalità, luogo e data di decesso del defunto;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine di sette (7) giorni nonché eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza ad esclusione di coloro i quali varieranno la residenza nell'ambito del Comune di Altopascio;
- all'istanza dovrà essere allegata la volontà espressa del defunto o copia conforme in una delle seguenti forme: testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato; in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
- l'ufficio competente rilascerà al richiedente copia dell'autorizzazione (soggetta ad imposta di bollo) come da modulistica che verrà predisposta con propria direttiva dal Responsabile del servizio.

2. Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 come sotto indicata:

- presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della Legge R.T. 29/2004, art. 2, comma 1;
- nella istanza dovranno essere indicati:
 - generalità e residenza del richiedente;
 - la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004;
 - dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
 - l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
 - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
- all'istanza dovrà essere allegata la volontà espressa del defunto o copia conforme in una delle seguenti forme: testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato; in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
- l'ufficio competente rilascerà al richiedente copia dell'autorizzazione (soggetta ad imposta di bollo) come da modulistica che verrà predisposta con propria direttiva dal Responsabile del servizio.

3. Il competente ufficio comunale è individuato nel Servizio U.O. Segreteria, e in particolare nel Responsabile del servizio competente o suo delegato cui è affidato il compito di concedere ai familiari richiedenti l'autorizzazione all'affidamento, conservazione, dispersione delle ceneri dei defunti, secondo le modalità sopra specificate.

4. L'Amministrazione Comunale potrà procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri dei defunti nel luogo indicato dal familiare.

5. Per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento e per la eventuale verifica di controllo verrà corrisposta la tariffa nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale per i sottoelencati servizi:

Rilascio di autorizzazione alla conservazione di urna cineraria in abitazione
Verifica sull'effettiva collocazione dell'urna nel luogo indicato e sulle garanzie di assenza di profanazione dell'urna cineraria
Cambio del luogo di conservazione dell'urna cineraria ove questo non coincida con la residenza dell'affidatario
Rimborso per targa in bronzo con iscrizione – Art. 7 L.R. 29/2004 (IVA inclusa)

6. Non sarà applicata alcuna tariffa per l'aggiornamento delle registrazioni conseguenti a cambio della residenza del familiare affidatario dell'urna, ritenendo che il luogo abituale di conservazione dell'urna coincida con la residenza legale.

Art. 10 – Deposito provvisorio

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

Art. 11 – Informazione ai cittadini

Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.